



**Regolamento  
Commissione Toponomastica Comunale**

**APPROVATO CON D.C.C. N. 153 DEL 10/11/2011**

**ESECUTIVA IL 27/11/2011**

---

## **Articolo 1**

### **Funzioni della commissione toponomastica**

La denominazione delle aree di circolazione in genere, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per la Toponomastica che ha il compito di formulare proposte.

## **Articolo 2**

### **Composizione della Commissione per la Toponomastica**

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica viene nominata dalla Giunta comunale ed è costituita da 7 membri così distinti:
  - a. Il Sindaco o un suo delegato (che fa le funzioni di presidente);
  - b. Due Consiglieri Comunali, di cui 1 rappresentante della maggioranza consiliare e 1 rappresentante della minoranza consiliare, eletti separatamente dal Consiglio Comunale a votazione segreta e voto limitato ad una preferenza;
  - c. Due esperti della materia nominati dal Sindaco su presentazione di curriculum;
  - d. Il Dirigente o suo delegato al settore Cultura;
  - e. Il Dirigente o suo delegato al settore Urbanistica.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può partecipare a tutte le riunioni della commissione senza diritto di voto e non è computato ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo.
3. Alla commissione viene assegnato un segretario, dipendente del Servizio Toponomastica, nominato dal dirigente del Servizio medesimo, che coadiuva ed assiste i commissari nelle loro funzioni, redige apposito verbale delle sedute, conserva i registri e i documenti della commissione.
4. La partecipazione alle sedute della commissione è volontaria e non prevede nessun gettone per i componenti e nemmeno rimborsi viaggi.
5. La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale e viene in ogni caso rinominata dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 3**

### **CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE**

- 1) I lavori della riunione sono coordinati e presieduti dal Sindaco o dal suo delegato.
- 2) Nella seduta di insediamento la commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il vicepresidente. La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal Presidente almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di comprovata urgenza che dovrà essere motivata.
- 3) Le convocazioni avvengono o per telefax o posta elettronica ai recapiti indicati dai componenti nominati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio della rete civica del Comune di Carpi.

- 4) Le riunioni della commissione toponomastica comunale sono di norma pubbliche.
- 5) La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti.
- 6) Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti. Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla giunta con il risultato della votazione.

#### **Articolo 4**

##### **Criteri sulla toponomastica cittadina**

I criteri per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti:

- 1) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo è da preferire la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria;
- 2) i nuovi nomi da assegnare devono essere strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia identificativa dell'interesse della comunità.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Funzioni**

1. La Commissione propone alla Giunta la denominazione di strade, aree, edifici od altre struttura da intitolare.
2. La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee.
3. Gli ordini del giorno e le mozioni approvate dal Consiglio comunale vengono inserite d'ufficio in tale registro.
4. Il Servizio Toponomastica segnala al Sindaco e alla commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi 30 giorni. Qualora ciò non avvenga, la Giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro del comma 2 del medesimo articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.
5. Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione.
6. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro 10 giorni. In tal caso, la Giunta è tenuta ad accogliere la nuova proposta di intitolazione.

#### **Articolo 6**

##### **Proposte da avanzare alla Commissione toponomastica**

1. La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte anche da:
  - a) almeno 5 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi;



b) almeno due associazioni iscritte all'albo delle associazioni comunali.

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione che dovrà contenere i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse.

**Articolo 7**

**Norme transitorie**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si formula espresso riferimento alla disciplina legislativa vigente in materia.

ING. NORBERTO CARBONI